

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 2679/89 della Commissione, del 5 settembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala .....	1
Regolamento (CEE) n. 2680/89 della Commissione, del 5 settembre 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto .....	3
* Regolamento (CEE) n. 2681/89 della Commissione, del 1° settembre 1989, relativo alla sospensione della pesca dei gamberetti da parte delle navi battenti bandiera della Francia .....	5
* Regolamento (CEE) n. 2682/89 della Commissione, del 5 settembre 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 2327/89 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 4076/88 del Consiglio, per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 .....	6
Regolamento (CEE) n. 2683/89 della Commissione, del 5 settembre 1989, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 .....	7
Regolamento (CEE) n. 2684/89 della Commissione, del 5 settembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	10
Regolamento (CEE) n. 2685/89 della Commissione, del 5 settembre 1989, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero .....	12
Regolamento (CEE) n. 2686/89 della Commissione, del 5 settembre 1989, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi .....	14

**Rettifiche**

- \* **Rettifica del regolamento (CEE) n. 2158/89 della Commissione, del 18 luglio 1989, che stabilisce, per il tabacco del raccolto 1988, la produzione effettiva, nonché i prezzi ed i premi da pagare in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti (GU n. L 207 del 19.7.1989) ..... 18**

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2679/89 DELLA COMMISSIONE**

del 5 settembre 1989

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1915/89 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 4 settembre 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1915/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1989.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 5 settembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	34,31	135,97
0712 90 19	34,31	135,97
1001 10 10	17,45	149,43 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 10 90	17,45	149,43 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 90 91	16,30	103,05
1001 90 99	16,30	103,05
1002 00 00	44,06	111,37 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	34,73	104,56
1003 00 90	34,73	104,56
1004 00 10	26,13	98,51
1004 00 90	26,13	98,51
1005 10 90	34,31	135,97 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	34,31	135,97 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	52,35	139,49 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	34,73	0,00
1008 20 00	34,73	47,54 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	34,73	0,00 <sup>(5)</sup>
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	34,73	0,00
1101 00 00	36,12	157,57
1102 10 00	74,98	169,21
1103 11 10	41,47	246,04
1103 11 90	38,70	169,86

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2680/89 DELLA COMMISSIONE**

del 5 settembre 1989

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 4 settembre 1989;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 180 del 27. 6. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 settembre 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	9	10	11	12
0709 90 60	0	0,54	0,54	0
0712 90 19	0	0,54	0,54	0
1001 10 10	0	0,83	0,83	2,50
1001 10 90	0	0,83	0,83	2,50
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0,54	0,54	0
1005 90 00	0	0,54	0,54	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	23,40	23,40	23,40
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	9	10	11	12	1
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2681/89 DELLA COMMISSIONE**  
**del 1° settembre 1989**  
**relativo alla sospensione della pesca dei gamberetti da parte delle navi battenti**  
**bandiera della Francia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3950/88 del Consiglio, dell'11 dicembre 1988, che ripartisce, per il 1989, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia<sup>(3)</sup>, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2370/89<sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di gamberetti per il 1989;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di gamberetti nelle acque della zona NAFO I (acque della Groenlandia) da parte di navi

battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1989,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di gamberetti nelle acque della zona NAFO I (acque della Groenlandia) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1989.

La pesca dei gamberetti nelle acque della zona NAFO I (acque della Groenlandia) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi, è proibita dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 1989.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

(3) GU n. L 352 del 21. 12. 1988, pag. 7.

(4) GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2682/89 DELLA COMMISSIONE**

del 5 settembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 2327/89 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 4076/88 del Consiglio, per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4076/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che, secondo il regolamento (CEE) n. 2327/89 della Commissione <sup>(4)</sup>, l'80 % del volume del contingente previsto è riservato agli operatori che abbiano importato nel quadro di detto contingente durante gli ultimi due anni e viene ripartito tra gli operatori stessi proporzionalmente alle importazioni realizzate in tale biennio;

considerando che il Portogallo ha avuto accesso al summenzionato contingente soltanto a partire dal secondo di questi due anni; che è quindi opportuno, per non avvantaggiare gli operatori interessati, disporre che, per quanto li riguarda, la ripartizione di cui sopra verrà effettuata sulla base delle importazioni realizzate in questo unico anno; che inoltre, per dare agli operatori la possibilità di tener conto di tale modifica, occorre prorogare, per

quanto li concerne, il termine di presentazione delle domande d'importazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1.*

Il regolamento (CEE) n. 2327/89 è modificato come segue:

1. L'articolo 2, paragrafo 3 è completato con l'aggiunta del comma seguente:

«Tuttavia, per quanto riguarda gli operatori che abbiano importato in Portogallo, tale ripartizione avviene proporzionalmente alle importazioni effettuate unicamente nel corso del 1988.»

2. L'articolo 5, paragrafo 1 è completato con l'aggiunta del comma seguente:

«Tuttavia, per quanto riguarda gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, la data del 1° settembre 1989 citata nella prima frase del presente paragrafo è sostituita dalla data dell'11 settembre 1989.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 29. 7. 1989, pag. 67.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2683/89 DELLA COMMISSIONE**

del 5 settembre 1989

**che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 14 agosto 1989;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1310/88, dell'11 maggio 1988, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(5)</sup>, gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 9a, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE)

n. 1837/80, consegue che per la settimana che inizia il 14 agosto 1989, il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiare nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche in seguito alla citata sentenza della Corte di giustizia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 14 agosto 1989, l'importo del premio è fissato a 85,106 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

*Articolo 2*

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 14 agosto 1989, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 14 agosto 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.

<sup>(3)</sup> GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 122 del 12. 5. 1988, pag. 69.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1989.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 5 settembre 1989, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	40,000	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	85,106	0
0204 21 00	85,106	0
0204 50 11		0
0204 22 10	59,574	
0204 22 30	93,617	
0204 22 50	110,638	
0204 22 90	110,638	
0204 23 00	154,893	
0204 30 00	63,830	
0204 41 00	63,830	
0204 42 10	44,681	
0204 42 30	70,213	
0204 42 50	82,979	
0204 42 90	82,979	
0204 43 00	116,171	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	110,638	
0210 90 19	154,893	
1602 90 71 :		
— non disossate	110,638	
— disossate	154,893	

(\*) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2684/89 DELLA COMMISSIONE****del 5 settembre 1989****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1920/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2671/89<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1920/89 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU n. L 257 del 2. 9. 1989, pag. 25.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 settembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	27,59 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	27,59 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	27,59 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	27,59 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	25,42
1701 99 10	25,42
1701 99 90	25,42 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2685/89 DELLA COMMISSIONE****del 5 settembre 1989****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2642/89 della Commissione <sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2642/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti

del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2642/89 sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 255 dell'1. 9. 1989, pag. 26.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 settembre 1989, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,2542	—
1702 20 90	0,2542	—
1702 30 10	—	33,90
1702 40 10	—	33,90
1702 60 10	—	33,90
1702 60 90	0,2542	—
1702 90 30	—	33,90
1702 90 60	0,2542	—
1702 90 71	0,2542	—
1702 90 90	0,2542	—
2106 90 30	—	33,90
2106 90 59	0,2542	—

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2686/89 DELLA COMMISSIONE**

**del 5 settembre 1989**

**che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2639/89 <sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2645/89 della Commissione <sup>(7)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2645/89 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi

massimi garantiti per la campagna 1989/1990 non è ancora stato fissato; che l'importo dell'integrazione per la campagna 1989/1990 è stato calcolato provvisoriamente in base ad una riduzione di 3,44 ECU per 100 kg per la colza e il ravizzone, e di 11,55 ECU per 100 kg per il girasole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione <sup>(8)</sup> sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio <sup>(9)</sup> fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.

3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio <sup>(10)</sup> per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

4. Tuttavia l'importo dell'integrazione per il colza, il ravizzone e il girasole sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 6 settembre 1989, per tener conto delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 255 dell'1. 9. 1989, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.

<sup>(7)</sup> GU n. L 255 dell'1. 9. 1989, pag. 32.

<sup>(8)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

<sup>(10)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

## ALLEGATO I

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12	4° term. 1	5° term. 2
<b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>						
— Spagna	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	22,849	22,399	22,755	23,033	23,187	23,618
<b>2. Aiuti finali</b>						
<b>a) Semi raccolti e trasformati in:</b>						
— R. f. di Germania (DM)	54,25	53,20	54,04	54,69	55,06	56,19
— Paesi Bassi (Fl)	60,27	59,09	60,02	60,76	61,16	62,41
— UEBL (FB/Flux)	1 103,31	1 081,58	1 098,77	1 112,19	1 119,63	1 140,44
— Francia (FF)	173,56	170,03	172,79	174,93	176,11	179,45
— Danimarca (Dkr)	204,04	200,02	203,20	205,69	207,06	210,91
— Irlanda (£ Irl)	19,317	18,924	19,231	19,470	19,600	19,971
— Regno Unito (£)	15,193	14,853	15,083	15,242	15,345	15,633
— Italia (Lit)	38 293	37 542	38 123	38 519	38 776	39 260
— Grecia (Dra)	3 785,27	3 684,73	3 724,95	3 742,98	3 768,38	3 753,00
<b>b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:</b>						
— in Spagna (Pta)	178,89	178,89	178,89	178,89	178,89	178,89
— in un altro Stato membro (Pta)	3 276,49	3 211,04	3 253,99	3 287,51	3 311,60	3 345,99
<b>c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:</b>						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	4 626,27	4 538,98	4 546,85	4 576,75	4 598,51	4 624,10

## ALLEGATO II

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12	4° term. 1	5° term. 2
<b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>						
— Spagna	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	25,349	25,899	25,255	25,533	25,687	26,118
<b>2. Aiuti finali :</b>						
<b>a) Semi raccolti e trasformati in :</b>						
— R. f. di Germania (DM)	60,15	59,10	59,94	60,59	60,96	62,10
— Paesi Bassi (Fl)	66,87	65,68	66,62	67,35	67,76	69,00
— UEBL (FB/Flux)	1 224,02	1 202,30	1 219,49	1 232,91	1 240,35	1 261,16
— Francia (FF)	192,81	189,28	192,03	194,18	195,35	198,70
— Danimarca (Dkr)	226,37	222,35	225,53	228,01	229,39	233,24
— Irlanda (£ Irl)	21,459	21,066	21,373	21,612	21,742	22,113
— Regno Unito (£)	16,946	16,606	16,836	16,995	17,098	17,387
— Italia (Lit)	42 475	41 724	42 306	42 701	42 959	43 443
— Grecia (Dra)	4 233,74	4 133,19	4 173,42	4 191,44	4 216,85	4 201,47
<b>b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :</b>						
— in Spagna (Pta)	561,13	561,13	561,13	561,13	561,13	561,13
— in un altro Stato membro (Pta)	3 658,73	3 593,28	3 636,23	3 669,75	3 693,84	3 728,23
<b>c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :</b>						
— in Portogallo (Esc)	480,01	480,01	480,01	480,01	480,01	480,01
— in un altro Stato membro (Esc)	5 106,28	5 018,99	5 026,86	5 056,76	5 078,51	5 104,10

## ALLEGATO III

## Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 9 (1)	1° term. 10 (1)	2° term. 11 (1)	3° term. 12 (1)	4° term. 1 (1)
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	6,890	6,890	6,890	6,890	6,890
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	20,731	20,862	21,346	21,677	21,841
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (2):					
— R. f. di Germania (DM)	49,35	49,65	50,79	51,57	51,96
— Paesi Bassi (Fl)	54,69	55,03	56,31	57,18	57,61
— UEBL (FB/Flux)	1 001,04	1 007,36	1 030,73	1 046,72	1 054,63
— Francia (FF)	156,51	157,54	161,29	163,85	165,09
— Danimarca (Dkr)	185,13	186,30	190,62	193,58	195,04
— Irlanda (£ Irl)	17,419	17,534	17,952	18,236	18,374
— Regno Unito (£)	13,438	13,537	13,854	14,041	14,148
— Italia (Lit)	34 771	34 989	35 781	36 246	36 520
— Grecia (Dra)	3 303,90	3 316,75	3 374,55	3 393,31	3 419,60
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	1 053,45	1 053,45	1 053,45	1 053,45	1 053,45
— in un altro Stato membro (Pta)	3 501,09	3 520,14	3 579,48	3 618,95	3 644,80
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	6 322,03	6 348,10	6 369,69	6 406,12	6 428,70
— in un altro Stato membro (Esc)	6 161,36	6 186,78	6 207,82	6 243,32	6 265,32
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	3 454,25	3 473,31	3 532,65	3 572,12	3 596,06
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	6 161,36	6 186,78	6 207,82	6 243,32	6 265,32

(1) Fatta salva delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

(2) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0260760.

## ALLEGATO IV

## Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 9	1° term. 10	2° term. 11	3° term. 12	4° term. 1	5° term. 2
DM	2,077040	2,073550	2,070090	2,066750	2,066750	2,059590
Fl	2,342370	2,338740	2,335110	2,331590	2,331590	2,324460
FB/Flux	43,410600	43,386000	43,361200	43,333300	43,333300	43,294800
FF	7,003540	7,003710	7,003750	7,003810	7,003810	7,010170
Dkr	8,067060	8,068130	8,069570	8,072300	8,072300	8,087410
£Irl	0,777414	0,777101	0,777558	0,777832	0,777832	0,781437
£	0,675448	0,677912	0,680442	0,682809	0,682809	0,684375
Lit	1 488,89	1 493,18	1 497,13	1 501,14	1 501,14	1 514,94
Dra	178,64200	180,20600	181,88900	184,00200	184,00200	190,34700
Esc	173,44900	174,04800	174,74500	175,69600	175,69600	178,69300
Pta	129,75500	130,37900	130,97800	131,45100	131,45100	133,10300

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 2158/89 della Commissione, del 18 luglio 1989, che stabilisce, per il tabacco del raccolto 1988, la produzione effettiva, nonché i prezzi ed i premi da pagare in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 207 del 19 luglio 1989)*

A pagina 17, allegato II, varietà « 17. Basmas », colonna « Prezzo d'intervento derivato »:

*anziché:* « 5,914 »,

*leggi:* « 6,914 ».

---